




**REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLE VERIFICHE
PERIODICHE E STRAORDINARIE DEGLI ASCENSORI E
MONTACARICHI E PIATTAFORME ELEVATRICI**

Edizione 2	01/01/2013
Rev4	01/11/2019
RVPS	
Pagina 1	

REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLE VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE DEGLI ASCENSORI E MONTACARICHI


TABELLA DELLE REVISIONI

4	01/11/2019	Aggiornamento norme	RESPONSABILE QUALITA'	DIRETTORE TECNICO	DIREZIONE
3	18/12/2017	AGGIORNAMENTO NORME	RESPONSABILE QUALITA'	DIRETTORE TECNICO	DIREZIONE
REV	DATA	DESCRIZIONE	REDAZIONE	VERIFICA	APPROVAZIONE

	REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLE VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE DEGLI ASCENSORI E MONTACARICHI E PIATTAFORME ELEVATRICI	Edizione 2	01/01/2013
		Rev4	01/11/2019
		RVPS	
		Pagina 2	

Indice

1. Scopo e campo di applicazione.....	3
2. Modalità di gestione del regolamento	3
3. Riferimenti normativi	4
4. Definizioni	4
5. Attivazione e descrizione del servizio di ispezione.....	5
5.1 attivazione del servizio di ispezione – aspetti commerciali e contrattuali	5
5.2 esecuzione del servizio di ispezione – le verifiche periodiche e straordinarie	6
5.3 uso del verbale	8
6. Impegni di R.A.F. Verifiche	8
7. Impegni del Cliente	10
8. Ricorsi, Reclami e Contenziosi.....	11
9. Recesso dal contratto	13
10. Responsabilità Civile e Foro Competente/Arbitrato.....	13
11. Riservatezza.....	13

	REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLE VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE DEGLI ASCENSORI E MONTACARICHI E PIATTAFORME ELEVATRICI	Edizione 2	01/01/2013
		Rev4	01/11/2019
		RVPS	
		Pagina 3	

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente documento ha lo scopo di descrivere in dettaglio le fasi e le regole principali da seguire per l'esecuzione delle verifiche periodiche e straordinarie di ascensori, montacarichi in servizio privato e apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s, in servizio privato, in accordo agli articoli 13 e 14 del DPR 162/99, modificato dal DPR 214/10 e dal DPR 23/2017, nel corso del rapporto contrattuale relativo alle attività di verifica.

Le verifiche di cui sopra sono dirette ad accertare che le parti dalle quali dipende la sicurezza di esercizio dell'impianto siano in condizioni di efficienza, che i dispositivi di sicurezza funzionino regolarmente e che si sia ottemperato alle prescrizioni eventualmente impartite in precedenti verifiche.


È espressamente esclusa dall'oggetto, qualunque forma di consulenza da parte di R.A.F. Verifiche al cliente, che possa far venir meno la natura di indipendenza della valutazione svolta.

2. MODALITÀ DI GESTIONE DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento è a disposizione degli interessati nell'edizione vigente sul sito internet: **www.rafverifiche.eu**. I clienti possono comunque richiederne una copia.

Le revisioni del Regolamento sono sottoposte allo stesso iter previsto per l'emissione. Le parti modificate rispetto alla revisione precedente sono evidenziate graficamente mediante una linea verticale posta lateralmente al testo che ha subito modifiche.

Nel caso si rendesse necessario apportare modifiche al presente Regolamento, al fine di recepire eventuali nuove legislazioni, regolamenti delle autorità competenti, politiche e/o esigenze organizzative e tecniche, R.A.F. Verifiche fornisce adeguate informazioni al cliente specificando il periodo transitorio entro il quale entra in vigore la modifica.

	REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLE VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE DEGLI ASCENSORI E MONTACARICHI E PIATTAFORME ELEVATRICI	Edizione 2	01/01/2013
		Rev4	01/11/2019
		RVPS	
		Pagina 4	


3. RIFERIMENTI NORMATIVI

- Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162: “ Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 2014/33/UE, relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori, nonché per l'esercizio degli ascensori”, modificato dal DPR 214/10 e dal DPR 23/2017.
- Regolamento Accredia: RG-01 rev.04 – Regolamento per l’accreditamento degli Organismi di Certificazione, Ispezione, Verifica e Convalida – Parte Generale
- RG-01-03 rev.01 – Regolamento per l’accreditamento degli Organismi di Certificazione del Prodotto/Servizio
- norme UNI, EN, ecc specifiche di riferimento e relative Linee Guida.
- UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012
 - ISO-IEC 17065: 2012

4. DEFINIZIONI

Valgono inoltre le seguenti definizioni:

- **Ispezione:** attività che comprende verifiche documentali, osservazioni dirette, interviste a persone, analisi strumentali e quanto altro necessario per verificare la conformità a standard di prodotti, etc. o effettuare un’indagine conoscitiva.
- **Cliente:** il richiedente l’esecuzione di una verifica. Può essere il proprietario direttamente o tramite il suo Legale Rappresentante; nel caso di edifici condominiali, per Cliente si intende il Condominio e per “Legale Rappresentante” si intende l’Amministratore del Condominio.
- **Verbale di Verifica:** documento di sintesi dell’attività di ispezione; I risultati che emergono dalle attività di ispezione sono espressi come:
- **Osservazioni:** deviazione dalle disposizioni di legge o dalle norme tecniche a seguito delle attività di ispezione.

	REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLE VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE DEGLI ASCENSORI E MONTACARICHI E PIATTAFORME ELEVATRICI	Edizione 2	01/01/2013
		Rev4	01/11/2019
		RVPS	
		Pagina 5	

5. ATTIVAZIONE E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO DI ISPEZIONE

5.1 Attivazione del servizio di ispezione – aspetti commerciali e contrattuali


Le modalità di attivazione del servizio di ispezione, prevedono le seguenti fasi:

1. **RICHIESTA:** Il Cliente richiede l'attività di verifica.
2. **OFFERTA:** R.A.F. Verifiche verifica la capacità di svolgere le attività di verifica richieste e la presenza o meno di un precedente contratto (in caso di presenza di un contratto già sottoscritto si passa alla fase di cui al § 5.2). In assenza di contratto già sottoscritto, R.A.F. Verifiche invia al Cliente l'eventuale offerta e/o il modulo di "Contratto" compilato e firmato, insieme al presente Regolamento a mezzo posta, fax, mail, etc.
3. **ORDINE:** il Cliente accetta il Contratto con apposizione di firma ed eventuale timbro (il presente Regolamento è richiamato nel Contratto e costituisce parte integrante del Contratto stesso). Il Cliente, sottoscrivendo il modulo di Contratto, accetta il presente Regolamento, gli importi relativi alle attività di ispezione e le condizioni economiche stabilite da R.A.F. Verifiche nel Contratto stesso.
4. Al ricevimento del Contratto debitamente compilato e firmato, se permangono le condizioni riscontrate in sede di offerta, R.A.F. Verifiche assegna un numero progressivo al contratto e procede all'apertura dell'intervento (qualora dall'analisi dei documenti inviati emergano differenze rispetto ai dati forniti all'atto dell'offerta, è facoltà di R.A.F. Verifiche richiedere tutte le integrazioni o modifiche necessarie prima della sottoscrizione e del formale avvio dell'iter).

5.2 Esecuzione del servizio di ispezione – le verifiche periodiche e straordinarie

R.A.F. Verifiche pianifica l'attività di ispezione in base alla scadenza per l'effettuazione dell'intervento o ad eventuali accordi con il Cliente, e individua l'ispettore per l'esecuzione dell'ispezione.

L'ispettore designato per la verifica prende contatto con la ditta incaricata della manutenzione concordando la data e l'ora in cui sarà effettuata la verifica; tale verifica verrà

	REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLE VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE DEGLI ASCENSORI E MONTACARICHI E PIATTAFORME ELEVATRICI	Edizione 2	01/01/2013
		Rev4	01/11/2019
		RVPS	
		Pagina 6	

effettuata in un giorno lavorativo e in orario lavorativo di R.A.F. Verifiche (9:00-18:00), con uno scostamento massimo di 3 mesi rispetto la naturale scadenza, salvo richieste particolari da concordare, previa informazione al Cliente. In tali casi, il Cliente può fare obiezione, in forma scritta, sulla nomina dell'Ispettore e richiederne la sostituzione, per motivate giustificazioni, quali il caso di palese conflitto di interessi o di precedenti comportamenti non etici entro 5 giorni lavorativi.

La ditta di manutenzione deve essere presente durante la verifica ed è l'unica autorizzata ad effettuare le manovre sull'impianto (eventuali costi dell'assistenza di tale personale sono a carico del Cliente).


La verifica periodica si sviluppa nelle seguenti fasi:

1. verifica componenti sicurezza (prova del loro funzionamento);
2. accertamento stato di usura componenti di sicurezza;
3. ottemperanza osservazioni precedenti verbali;
4. verifica dell'annotazione dell'esito delle prove effettuate dalla ditta di manutenzione.

Durante la verifica vengono ispezionati, oltre alle apparecchiature facenti parte dell'impianto, anche i diversi ambienti che li contengono, quali: locale macchinario, il vano di corsa, il locale rinvii (ove presente), nonché le vie di accesso a detti locali.

L'attività di ispezione R.A.F. Verifiche esclude l'esame della conformità dell'impianto alle norme/leggi al momento dell'installazione, in quanto di pertinenza dell'organismo di certificazione che ha rilasciato l'attestato di esame CE o che ne ha permesso la messa in servizio oppure dell'ente pubblico (ENPI, ISPESL, ecc) che ha effettuato il collaudo.

Al termine della verifica, l'ispettore R.A.F. Verifiche compila il Verbale di Verifica comunicando al Cliente l'esito positivo o negativo della stessa. Nel caso di "esito *positivo*" l'impianto sottoposto a verifica può essere mantenuto in servizio ottemperando agli eventuali rilievi verbalizzati nel più breve tempo possibile. Nel caso di "esito *negativo*" l'impianto non può essere mantenuto in servizio e R.A.F. Verifiche ai sensi del DPR 162/99 comunicherà l'esito negativo della verifica al Comune di competenza entro cinque (5) giorni lavorativi dalla data d'ispezione.

	REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLE VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE DEGLI ASCENSORI E MONTACARICHI E PIATTAFORME ELEVATRICI	Edizione 2	01/01/2013
		Rev4	01/11/2019
		RVPS	
		Pagina 7	

Il Cliente dovrà effettuare gli interventi necessari per eliminare le non conformità rilevate e, a lavori ultimati, richiedere a R.A.F. Verifiche una Verifica Straordinaria prima della rimessa in servizio dell'impianto.

L'ispettore R.A.F. Verifiche lascia una copia del Verbale di verifica sul posto (possibilmente all'interno del libretto di impianto) e una copia alla ditta di manutenzione; una copia del verbale verrà comunque inviata al Cliente successivamente alla verifica, unitamente alla fattura.

La documentazione prodotta durante l'ispezione viene sottoposta ad analisi e approvazione interna da parte di R.A.F. Verifiche; qualora entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal termine della verifica, il Cliente non riceve alcuna comunicazione da parte di R.A.F. Verifiche, il Verbale di verifica dovrà intendersi automaticamente confermato. Viceversa, se a seguito di analisi interna, R.A.F. Verifiche dovesse ritenere opportune delle modifiche ai contenuti del verbale, ne darà comunicazione formale al Cliente e alla ditta di manutenzione, fornendone spiegazioni e indicazione delle azioni successive.


Il Verbale deve essere conservato e reso disponibile per le verifiche successive dell'impianto, a cura del Cliente.

Le Verifiche Straordinarie sono effettuate a seguito di:

- esito negativo di precedente verifica periodica
- incidente (anche non seguito da infortunio)
- modifiche costruttive dell'impianto
- richiesta motivata da parte del Cliente
- visita periodica con la presenza di sostituzione e/o modifiche costruttive dell'impianto
- riattivazione impianto come da art. 12 comma 2bis come disposto dal DPR 23/2017

Nel caso in cui durante la verifica periodica biennale, l'impianto presenti modifiche tali da richiedere l'effettuazione della Verifica Straordinaria ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 162/99, la Verifica Straordinaria verrà effettuata contestualmente alla Verifica Periodica.

In tal caso l'ing. Verificatore annoterà sul verbale d'Ispezione i riferimenti identificativi dei componenti interessati.

	REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLE VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE DEGLI ASCENSORI E MONTACARICHI E PIATTAFORME ELEVATRICI	Edizione 2	01/01/2013
		Rev4	01/11/2019
		RVPS	
		Pagina 8	

Le gestione ed effettuazione delle verifiche straordinarie avvengono secondo le stesse modalità sopra descritte.

5.3 USO DEL VERBALE

Il Cliente ha la possibilità di utilizzare, esibire o citare il Verbale di ispezione per tutti gli scopi legali, promozionali o commerciali, purché non produca confusione o non induca in errore il destinatario sul suo effettivo significato; in particolare può pubblicizzarne il fatto nel modo che egli ritiene più opportuno, purché rigorosamente riferito all'oggetto dell'Ispezione.

In caso di accertamento di comportamenti scorretti, R.A.F. Verifiche intraprenderà le azioni del caso a tutela dei terzi e della propria immagine.

È possibile la riproduzione dei Verbali di ispezione rilasciati da R.A.F. Verifiche, purché riproducano integralmente l'originale; sono consentiti ingrandimenti/riduzioni purché il documento risulti leggibile e la sua struttura non risulti modificata.

6. IMPEGNI DI R.A.F. Verifiche


a) R.A.F. Verifiche si impegna a svolgere il servizio descritto nel presente Regolamento;

b) R.A.F. Verifiche si impegna inoltre ad operare nel rispetto dei principi di:

- *indipendenza* (R.A.F. Verifiche garantisce che la propria struttura organizzativa e le persone incaricate delle attività di ispezione agiscano in condizioni da garantire indipendenza di giudizio rispetto ai compiti assegnati)

- *imparzialità* (R.A.F. Verifiche garantisce che la propria struttura organizzativa e le persone incaricate delle attività di ispezione agiscono in condizioni da garantire un giudizio imparziale)

- *riservatezza* (tutto il personale R.A.F. Verifiche, compreso il personale impiegato per le verifiche, si impegna a mantenere il segreto d'ufficio su tutte le informazioni di carattere riservato del Cliente di cui può venire a conoscenza nei suoi rapporti con il Cliente stesso; in particolare, informazioni relative al prodotto o all'organizzazione, non sono divulgate a terzi, senza aver ottenuto il consenso scritto del Cliente. R.A.F. Verifiche fornirà tali informazioni solo nel caso in cui vengano richieste dagli enti di accreditamento, dalle autorità competenti o dalle autorità

	REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLE VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE DEGLI ASCENSORI E MONTACARICHI E PIATTAFORME ELEVATRICI	Edizione 2	01/01/2013
		Rev4	01/11/2019
		RVPS	
		Pagina 9	

giudiziarie, in quest'ultimo caso R.A.F. Verifiche ne darà avviso al Cliente, salvo diversa disposizione da parte delle autorità giudiziarie)

c) R.A.F. Verifiche si impegna ad informare il Cliente dell'eventuale rinuncia, sospensione, revoca o mancata conferma dell'abilitazione di cui alle attività oggetto del presente Regolamento da parte dell'autorità competente; R.A.F. Verifiche non è in alcun modo responsabile per eventuali danni causati al Cliente dalla rinuncia, sospensione, revoca o mancata conferma dell'abilitazione; nei suddetti casi, il Cliente ha facoltà di rinunciare al rapporto contrattuale con R.A.F. Verifiche, senza necessità di preavviso e senza oneri aggiuntivi;

d) nell'ambito delle attività oggetto del presente Regolamento, R.A.F. Verifiche si configura come organismo di ispezione di tipo "A"; infatti effettua attività di ispezione solo rispetto a impianti di cui non detiene la proprietà e in cui non è in alcun modo coinvolto per le fasi di progettazione, costruzione, fornitura, installazione, acquisto, utilizzo o manutenzione e non risulta essere rappresentante autorizzato di una qualsiasi parte dell'oggetto di ispezione

e) R.A.F. Verifiche garantisce adeguate coperture assicurative, relativamente ai rischi derivanti al Cliente dalle proprie attività


f) R.A.F. Verifiche si impegna ad eseguire la verifica periodica e straordinaria dell'impianto secondo le modalità indicate nel § 5.2, in modo conforme alle disposizioni prescritte dalla legislazione italiana e in modo da arrecare il minimo disturbo al regolare svolgimento delle attività del Cliente

g) R.A.F. Verifiche garantisce che tutto il personale ispettivo (sia interno che esterno) impiegato per le attività di ispezione è stato opportunamente edotto e informato circa i rischi generali e specifici alle attività di ispezione, nonché circa il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

7. IMPEGNI DEL CLIENTE

Il Cliente si impegna a:

a) accettare, senza costi aggiuntivi a carico del cliente, l'eventuale presenza di ispettori dell'organismo di controllo/di accreditamento in veste di osservatori, che saranno notificati da

	REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLE VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE DEGLI ASCENSORI E MONTACARICHI E PIATTAFORME ELEVATRICI	Edizione 2	01/01/2013
		Rev4	01/11/2019
		RVPS	
		Pagina 10	

R.A.F. Verifiche, e accettare altresì, ispettori R.A.F. Verifiche in affiancamento/addestramento e ispettori R.A.F. Verifiche in veste di osservatori (per attività di monitoraggio in campo)

b) fornire tutte le informazioni/documenti che R.A.F. Verifiche potrà richiedere in quanto necessarie alla buona esecuzione della verifica

c) comunicare tempestivamente a R.A.F. Verifiche qualsiasi eventuale modifica dei dati forniti e segnalare incidenti, guasti e modifiche dell'impianto;


d) garantire al personale (interno ed esterno) l'accesso ai documenti e informazioni rilevanti per consentire la pianificazione delle attività e il corretto svolgimento della verifica, garantendo completezza e veridicità dei documenti e delle informazioni messe a disposizione

e) consentire al personale ispettivo R.A.F. Verifiche l'accesso, in condizioni di sicurezza, agli impianti oggetto della verifica

f) mettere a disposizione del personale ispettivo R.A.F. Verifiche, all'atto della verifica, la seguente documentazione tecnica:

- il libretto dell'impianto (o fascicolo tecnico) aggiornato con tutte le eventuali modifiche apportate nel tempo all'impianto stesso;
- manuali d'uso e manutenzione, dichiarazioni conformità dell'impianto e comunicazioni inviate al Comune ai sensi del DPR 162/99
- i verbali dell'ultima verifica periodica e di eventuali verifiche straordinarie eseguite sull'impianto;
- i rapporti tecnici della ditta di manutenzione dell'impianto oggetto di ispezione;
- nel caso di verifica straordinaria per modifica costruttiva dell'impianto), la documentazione tecnica relativa alle parti sostituite/modificate.

g) ai sensi della vigente legislazione in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, fornire a R.A.F. Verifiche le necessarie informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui è destinato ad operare il personale R.A.F. Verifiche, nonché sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate e si impegna altresì a coordinarsi e a operare con R.A.F. Verifiche ai fini del rispetto delle norme di prevenzione e di sicurezza

	REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLE VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE DEGLI ASCENSORI E MONTACARICHI E PIATTAFORME ELEVATRICI	Edizione 2	01/01/2013
		Rev4	01/11/2019
		RVPS	
		Pagina 11	

h) accettare gli esiti delle verifiche ed eseguire le prescrizioni emerse nel corso delle verifiche

i) attenersi al rispetto del presente Regolamento e informare della ricaduta dei suoi contenuti, tutto il personale che svolge mansioni che sono riferibili ai requisiti indicati.

In caso di mancato rispetto anche di uno solo degli impegni di cui sopra da parte del Cliente, R.A.F. Verifiche ha facoltà di sospendere l'intervento ed è liberato da qualsiasi obbligo previsto nel presente Regolamento, potendo peraltro avvalersi della facoltà di risolvere il Contratto.

8. RICORSI, RECLAMI E CONTENZIOSI

Il Cliente può presentare reclamo relativo all'operato di R.A.F. Verifiche s.r.l..


Sotto la responsabilità della Direzione di R.A.F. Verifiche s.r.l., il reclamo viene analizzato e vengono individuate le eventuali azioni da intraprendere per la relativa gestione e soluzione; al reclamante viene sempre fornita risposta scritta entro 30 giorni lavorativi per confermare di avere ricevuto il reclamo e fornire, ove possibile, informazioni circa lo stato di avanzamento della gestione del reclamo e i risultati.

Eventuali segnalazioni ricevute nei confronti di un suo cliente, anche per il tramite dell'ente di accreditamento/autorità competente, R.A.F. Verifiche provvede a registrarlo e a gestirlo come sopra indicato (il Cliente potrà essere contattato per informazione e per la definizione delle azioni necessarie alla soluzione ovvero se del caso per una verifica supplementare).

Al reclamante verrà confermato il ricevimento del reclamo e informazioni circa i tempi di intervento previsti e circa la chiusura del reclamo.

Qualora il reclamante non risulti soddisfatto delle decisioni adottate da R.A.F. Verifiche nell'ambito delle attività di verifica oggetto del presente Regolamento, entro 30 giorni dalla data di notifica della decisione, può presentare ricorso per iscritto (tale ricorso deve contenere il riferimento dell'atto contro cui viene presentato e la motivazione deve essere supportata da evidenze documentali, se esistenti).

R.A.F. Verifiche s.r.l. provvede ad eseguire gli accertamenti in merito e a trasmettere una risposta scritta al ricorrente, indicando le soluzioni definite e le azioni necessarie, entro 40 giorni dal ricevimento del ricorso.

	REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLE VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE DEGLI ASCENSORI E MONTACARICHI E PIATTAFORME ELEVATRICI	Edizione 2	01/01/2013
		Rev4	01/11/2019
		RVPS	
		Pagina 12	

Nel processo di trattamento dei ricorsi viene sempre garantita la necessaria indipendenza e competenza (le decisioni sono prese, riesaminate e approvate da personale non coinvolto nell'oggetto del ricorso e avente le necessarie competenze); nel caso di ricorsi relativi ad attività di certificazione (quali ad esempio sospensione, ritiro, annullamento della certificazione, domanda di certificazione respinta, ecc) non può essere utilizzato nell'esame del ricorso personale che è stato coinvolto nell'attività di verifica e nella decisione della certificazione, sospensione, ecc e in tale caso, nella definizione della soluzione e delle azioni conseguenti vengono interpellati i membri del Comitato per l'Imparzialità

In caso di necessità, R.A.F. Verifiche s.r.l. può decidere di effettuare una nuova visita, valutazione o prova.

I costi del ricorso saranno a carico:

- di R.A.F. Verifiche s.r.l. se il ricorso è accolto;
- del ricorrente se il ricorso è respinto.

R.A.F. Verifiche s.r.l. conserva tutte le registrazioni relative ai reclami ed ai ricorsi.


9. RECESSO DAL CONTRATTO

Ai sensi del presente Regolamento, il rapporto contrattuale inizia alla data di accettazione da parte di R.A.F. Verifiche s.r.l. del conferimento dell'incarico.

Ove applicabile, il contratto stipulato consente a ciascuna delle parti di recedere con un preavviso minimo di tre (3) mesi rispetto la scadenza della prestazione prevista, mediante lettera raccomandata.

10. RESPONSABILITÀ CIVILE E FORO COMPETENTE/ARBITRATO

R.A.F. Verifiche s.r.l. non è responsabile di nessuna perdita o danno, sostenuti da chiunque, e dovuti ad un atto di omissione od errore qualsiasi, o in qualche modo causati durante lo svolgimento della valutazione, o altri servizi legati all'attività di certificazione, fatta eccezione al caso di negligenza da parte di R.A.F. Verifiche s.r.l.

	REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLE VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE DEGLI ASCENSORI E MONTACARICHI E PIATTAFORME ELEVATRICI	Edizione 2	01/01/2013
		Rev4	01/11/2019
		RVPS	
		Pagina 13	

In caso di negligenza da parte di R.A.F. Verifiche s.r.l., adeguate coperture assicurative sono state prese per coprire eventuali responsabilità di R.A.F. Verifiche s.r.l. stessa.

L'emissione di un Attestato di certificazione non assolvono il cliente dagli obblighi di legge derivanti dai prodotti forniti e dagli obblighi contrattuali verso i propri clienti stessi

Nel caso di controversie attinenti a termini di legge, il Foro competente è quello di Roma

11. RISERVATEZZA

R.A.F. Verifiche s.r.l. opera nella piena conformità ed applicazione del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 circa il trattamento dei dati forniti dal Cliente. In particolare si rimanda ad una espressa condivisione degli art. 1 - 12 del citato Decreto Legislativo.

R.A.F. Verifiche s.r.l. si impegna a mantenere la assoluta riservatezza sulle informazioni e la documentazione ricevute nel corso del rapporto contrattuale e durante lo svolgimento di tutte le attività di certificazione CE, in maggior modo quelle di carattere riservato (proprietà industriale, brevetti ecc..) salvo quando prescritto da disposizioni di legge o da disposizioni degli organismi di accreditamento e/o notifica. In tali casi eccezionali, R.A.F. Verifiche s.r.l. metterà al corrente il Cliente circa le informazioni rese note a terzi

Tale impegno riguarda anche tutto il personale ed i collaboratori esterni dell'Istituto, ivi compresi i laboratori di prova ed eventuali altri organismi la cui collaborazione fosse ritenuta necessaria nel corso della certificazione.